



**REGIONE MOLISE**

Direzione Generale della Giunta

AREA SECONDA

Politiche Agricole, Forestali e Ittiche

Servizio "Fitosanitario Regionale, Controllo e Bonifica"

Via Nazario Sauro,1- 86100 Campobasso-tel.0874-429492 fax 0874-429430

Via Morrone, 48 Larino (CB)- Tel. e Fax 0874824617

Email: fitosanitario@regione.molise.it



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 31/10/2011**  
( L.R. 08-04-97 n. 7 – D.G.R. 12-02-98 n. 117 )

**OGGETTO: D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Aggiornamento della zona di insediamento nel territorio della Regione Molise nelle province di Campobasso ed Isernia.**

**I FUNZIONARI ISTRUTTORI**

**IL DIRETTORE del Servizio Fitosanitario**

Dr Agr. Aldo Amato

Dr Agr. Nicola Zinni

Dr Agr. Nicola Di Lisa



**Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie**

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 07.05.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es./Impegno \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es./Impegno \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71 comma 1 lettera c);
- VISTO** il D.Lgs 4 giugno 1997 n. 143 “*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*”;
- VISTA** la L.R. 08/04/1997 n. 7 e successive modificazioni - la D.G.R. n. 256 del 19/3/2007 “*Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politica, dei direttori generali e dei dirigenti*”;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 20/09/1996 “*Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale*” (SFR);
- VISTO** il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 214 “*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*” ed in particolare gli artt. 50, comma 1, lett. g), i) e 54, comma 23 che impongono:
- ◆ di prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  - ◆ di istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
  - ◆ che chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari Regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
- VISTA** la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu la quale, all'art. 6, prevede l'adozione nelle zone delimitate delle misure ufficiali fissate ai punti I e II dell'allegato II ed in particolare il divieto di movimentazione del materiale vegetale di *Castanea* destinato alla piantagione;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007, concernente “*Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE*” che:
- all'articolo 8 e 9 prevede i criteri per la delimitazione delle zone focolaio e delle zone di insediamento in cui è stata confermata la presenza del cinipide;
  - all'art. 3, punto 2, prevede il divieto di spostare i vegetali di *Castanea* Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno delle zone focolaio e delle zone di insediamento;
  - all'articolo 12, punto 3, stabilisce che i Servizi Fitosanitari Regionali, a seguito dei risultati di una specifica valutazione fitosanitaria, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali di *Castanea* all'interno delle aree di insediamento;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n 964 del 1° dicembre 2010, avente ad oggetto: D.M. 30/10/2007 “*Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE*”. - **Istituzione zona di insediamento nel territorio della Regione Molise nelle province di Campobasso ed Isernia**, ed in particolare il punto 7) della Delibera di Giunta Regionale n 964 del 1° dicembre 2010 con il quale si autorizza, per accelerare l'attuazione delle misure di profilassi, il Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale, all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree di infestazione o di insediamento e, delle relative zone di rispetto, nonché, all'emanazione di nuove prescrizioni di profilassi fitosanitaria necessarie per il contenimento del Cinipide del castagno;

**PRESO ATTO CHE:**

- ❖ nel corso del monitoraggio primaverile-estivo 2011, è stata accertata la diffusa presenza del cinipide nei territori comunali di: Colletorto, San Massimo, Casalciprano e Cercemaggiore in provincia di Campobasso e, nei comuni di: Isernia e Roccamandolfi in provincia di Isernia;
- ❖ queste nuove aree devono essere complessivamente aggiunte alla zona d'insediamento già delimitate con DGR n 964 del 1° dicembre 2010, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007 e che pertanto la "zona d'insediamento" alla data del 30/10/2011 risulta la seguente:

Provincia	Comuni	Area infestata
CAMPOBASSO	San Polo Matese, Bojano, Busso, Campochiaro, Guardiaregia, Colletorto, San Massimo, Casalciprano, Cercemaggiore	Intero territorio comunale
ISERNIA	Monteroduni, Sant'Agapito, Sesto Campano, Longano, Isernia, Roccamandolfi	Intero territorio comunale

**CONSIDERATO CHE:**

- ✦ in questi nuovi territori, l'applicazione delle misure prescrittive di eradicazione previste per le aree focolaio non comporterebbe più alcun vantaggio, in quanto l'estensione delle aree infestate e l'elevato livello di presenza dell'organismo nocivo è ormai tale da non poter ritenere possibile, allo stato attuale delle conoscenze fitosanitarie, l'eradicazione dell'insetto e che pertanto tali aree sono da inserirsi per intero nella zona di insediamento;
- ✦ è necessario, ai sensi degli articoli 8 e 9 del DM 30/10/2007, ridefinire l'area infestata all'interno della zona di insediamento, individuata con la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 1° dicembre 2010, tenendo conto delle nuove aree dove è stata accertata la presenza del cinipide nel 2011 e ridefinire la relativa fascia tampone di 15 km;
- ✦ a seguito delle raccomandazioni contenute nel Report dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601, è necessario disporre il divieto di movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno dell'area delimitata sia verso l'esterno;
- ✦ al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione delle zone d'insediamento in cui devono essere attuate le misure di emergenza fitosanitaria è oltremodo necessario predisporre la cartografica di tali aree che, allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato I – Zona d'insediamento**);

**D E T E R M I N A**

per quanto in premessa,

- A.** ai sensi dell' articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007:
1. di aggiornare e ridefinire la **zona di insediamento**, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* e in cui non si ritiene più possibile la sua eradicazione. La zona di insediamento è costituita dall'area infestata, dove la presenza del cinipide è stata confermata, e da una fascia tampone con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell'area infestata, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono, aggiornate al 30/10/2011;
  2. di aggiornare la cartografia della **zona di insediamento** allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (**Allegato I – Zona d'insediamento**):

**Aree infestate al 30/10/2011**

Provincia	Comuni	Area infestata
CAMPOBASSO	San Polo Matese, Bojano, Busso, Campochiaro, Guardiaregia, Colletorto, San Massimo, Casalciprano, Cercemaggiore	Intero territorio comunale
ISERNIA	Monteroduni, Sant'Agapito, Sesto Campano, Longano, Isernia, Roccamandolfi	Intero territorio comunale

3. di definire la **fascia tampone**, costituita da una striscia con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell'area infestata del territorio Molisano e di parte dei territori delle regioni contermini Puglia e Campania, la cui precisa definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali alle quali il presente atto sarà trasmesso;

**Fascia tampone al 30/10/2011**

Provincia	Comuni	Area Tampone (15 Km oltre il confine dell'area infestata)
CAMPOBASSO	Bonefro, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia a Pianisi, Riccia, Baranello, Campobasso, Oratino, Sepino, Castropignano, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, San Polomatese, Campochiaro, Gildone, Vinchiaturo, Molise, Torella del Sannio, Spinete, Jelsi, Ferrazzano, Castelpizzuto, Pozzilli, Colle d'Anchise, Mirabello Sannitico	Intero territorio comunale
ISERNIA	Forlì del Sannio, Roccamandolfi, Venafro, Sesto Campano, Roccasicura, Miranda, Fornelli, Frosolone, Pesche, Carpinone, Colli a Volturno, Macchia di Isernia, Santa Maria del Molise, Pettoranello del Molise, Macchiagodena, Sant'Elena Sannita, Montaquila, Castelpetroso, Cantalupo nel Sannio	Intero territorio comunale

- B. di vietare la movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno dell'area delimitata sia verso l'esterno;
- C. di approvare la cartografia allegata al presente atto e di essa facente parte integrante e sostanziale (**Allegato I – Zona d'insediamento**);
- D. che per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007, al D.Lgs n. 214/2005 ed alla Delibera di Giunta Regionale n 964 del 1° dicembre 2010;
- E. che fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- F. che le suddette misure di emergenza fitosanitaria per il *Dryocosmus kuriphilus* entrano in vigore dalla data del presente provvedimento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione.



DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO  
 Dott. Agr. Nicola Di Lisa

---

La presente copia è conforme all'originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 2 NOV. 2011

**IL DIRETTORE**  
**REGIONE MOLISE**  
Direzione Generale della Giunta  
**AREA SECONDA**  
Servizio Fitosanitario Regionale,  
Controllo e Sorveglianza

